



Bruxelles, 5.12.2022
COM(2022) 714 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia e nel Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia (Vienna, 14-15 dicembre 2022)

ALLEGATO I

Consiglio ministeriale

1.1.1. DECISIONE 2022/.../MC-ENC SULL'INTEGRAZIONE DEI REGOLAMENTI (UE) 2019/942 E (UE) 2019/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO E DEI REGOLAMENTI (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196 E (UE) 2017/1485 DELLA COMMISSIONE NELL'ACQUIS DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA, CHE MODIFICA L'ALLEGATO I DEL TRATTATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA, E SULLE MODIFICHE DELLE DECISIONI 2021/13/MC-ENC E 2011/02/MC-ENC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE, E ATTO PROCEDURALE 2022/.../MC-ENC RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DEL MERCATO REGIONALE DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione e il progetto di atto procedurale conformemente alla decisione della Commissione, del 17 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione di detto Consiglio sull'integrazione dei regolamenti (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (UE) 2015/1222, (UE) 2016/1719, (UE) 2017/2195, (UE) 2017/2196 e (UE) 2017/1485 della Commissione nell'*acquis* della Comunità dell'energia, che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia, e sulle modifiche delle decisioni 2021/13/MC-EnC e 2011/02/MC-EnC del Consiglio ministeriale, e per l'adozione da parte del Consiglio ministeriale di un atto procedurale relativo all'integrazione del mercato regionale dell'energia [C(2022) 7271 final].

L'allegato I è adattato come segue:

- è opportuno aggiungere un nuovo considerando:

"La presente decisione non pregiudica gli obblighi delle parti contraenti di conformarsi all'*acquis* della Comunità dell'energia, né le norme applicabili in forza del titolo V del trattato che istituisce la Comunità dell'energia in caso di non conformità. Qualora l'ENTSO-E non sia in grado di svolgere le proprie mansioni a causa della non conformità all'*acquis* della Comunità dell'energia di una parte contraente della Comunità dell'energia, è opportuno sospendere il dovere di esercitare le mansioni in questione.";

- all'articolo 5, paragrafo 52 (allegato IV), articolo 2, paragrafo 3, ultima frase, e all'articolo 5, paragrafo 52 (allegato IV), articolo 4, ultima frase, dovrebbe essere aggiunto il seguente testo:

"a meno che tutti i gestori interessati dei sistemi di trasmissione limitrofi dell'Unione europea non concordino un centro di coordinamento regionale situato in una parte contraente.";

- l'articolo 5, paragrafo 52 (allegato IV), articolo 3, è sostituito dal seguente:

"Previo accordo degli azionisti dei rispettivi centri di coordinamento regionali, il centro di coordinamento regionale per la regione di gestione del sistema dell'Europa centrale svolgerà il ruolo di centro di coordinamento regionale della regione di gestione del sistema dell'Europa orientale (Eastern Europe System Operation Region, EE SOR)";

- all'articolo 5, paragrafo 53 (allegato V), articolo 2, dovrebbero essere aggiunti i seguenti paragrafi tra il paragrafo 4 e il paragrafo 5:

"4 bis. Gli adeguamenti della configurazione dei centri di coordinamento regionali elencati nel presente allegato sono subordinati a una proposta di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione di una regione di gestione del sistema definita nel presente allegato e alle procedure di approvazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2019/943.

4 ter. In caso di modifiche della determinazione delle regioni di calcolo della capacità a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione e finché tali modifiche non saranno integrate nel presente documento, l'elenco delle zone di offerta, dei confini tra le zone di offerta e dei gestori dei sistemi di trasmissione nelle regioni di gestione del sistema definite ai sensi del paragrafo 5 è inteso come corrispondente alle modifiche apportate alla determinazione delle regioni di calcolo della capacità. Ciò non pregiudica il diritto dei gestori dei sistemi di trasmissione pertinenti di presentare all'ACER una proposta di modifica, a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943.

4 quater. Nell'elaborare le procedure per l'adozione e la revisione delle azioni coordinate e delle raccomandazioni, in conformità dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/943, adeguato e adottato dalla decisione 2022/xx/MC-EnC del Consiglio ministeriale, i gestori dei sistemi di trasmissione della regione allargata di gestione del sistema dell'Europa sudorientale ("Shadow SEE SOR") consultano i pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione delle regioni di gestione del sistema limitrofe per quanto riguarda i confini delle zone di offerta di cui al paragrafo 1. A tal fine, i gestori dei sistemi di trasmissione della Shadow SEE SOR tengono nella massima considerazione i pareri espressi dai pertinenti gestori dei sistemi di trasmissione delle regioni di gestione del sistema limitrofe.";

- il terzo trattino dell'articolo 6, paragrafo 10, e dell'articolo 7, paragrafo 4, sono sostituiti dal seguente:

"al paragrafo 3, il termine "Stato membro" è sostituito dal termine "parte contraente e/o Stato membro";

- l'articolo 8, paragrafo 4, quarto trattino è sostituito dal seguente:

"al paragrafo 4, il termine "Stato membro" è sostituito dal termine "parte contraente e/o Stato membro";

- l'articolo 10, paragrafo 5, quarto trattino è sostituito dal seguente:

"al paragrafo 5, il termine "Stato membro" è sostituito dal termine "parte contraente e/o Stato membro";

- l'articolo 8, paragrafo 4, quinto trattino e l'articolo 10, paragrafo 5, quinto trattino, primo punto sono soppressi.

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.2. DECISIONE 2022/.../MC-ENC SULLA MODIFICA DELLA DECISIONE 2021/14/MC-ENC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE CHE MODIFICA L'ALLEGATO I DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA E INTEGRA LE DIRETTIVE (UE) 2018/2001 E (UE) 2018/2002, IL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999, IL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1044 E IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1208 NELL'ACQUIS DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione, del 14 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione di detto Consiglio sulla modifica della decisione D/2021/14/MC-EnC che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia e integra le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2018/2002, il regolamento (UE) 2018/1999, il regolamento delegato (UE) 2020/1044 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1208 nell'*acquis* della Comunità dell'energia [C(2022) 7210 final].

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.3. DECISIONE 2022/.../MC-ENC CHE ADATTA E INTEGRA DETERMINATI REGOLAMENTI DELEGATI SUI PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA, CHE INTRODUCONO LE ETICHETTE RISCALATE NELL'ACQUIS DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA E ABROGANO I REGOLAMENTI DELEGATI (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012, E LA DIRETTIVA 96/60/CE

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione, del 14 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione di detto Consiglio sull'adattamento e l'integrazione di determinati regolamenti delegati sui prodotti connessi all'energia, che introducono le etichette riscalate nell'*acquis* della Comunità dell'energia e abrogano i regolamenti delegati (UE) 1059/2010, (UE) 1060/2010, (UE) 1061/2010, (UE) 1062/2010, (UE) 874/2012, e la direttiva 96/60/CE [C(2022) 7257 final].

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.4. DECISIONE 2022/.../MC-ENC CHE MODIFICA L'ALLEGATO I DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DELL'ENERGIA E INTEGRA I REGOLAMENTI DI ESECUZIONE (UE) 2018/2066 E (UE) 2018/2067 E LA DIRETTIVA 2003/87/CE NELL'ACQUIS DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione, del 14 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia per una decisione di detto Consiglio che modifica l'allegato I del trattato della Comunità dell'energia e integra i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2066 e (UE) 2018/2067 e la direttiva 2003/87/CE nell'*acquis* della Comunità dell'energia [C(2022) 7204 final].

1.1.5. *Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.* ATTO PROCEDURALE 2022/.../MC-ENC CHE MODIFICA L'ESECUZIONE DEL BILANCIO, LO STATUTO DEL PERSONALE E LE NORME RELATIVE ALLE ASSUNZIONI

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale conformemente all'addendum 2 del presente allegato I.

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.6. ATTO PROCEDURALE 2022/.../MC-ENC CHE MODIFICA L'ATTO PROCEDURALE 2008/01/MC-ENC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE, DEL 27 GIUGNO 2008, RELATIVO AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE CONFORMEMENTE AL TRATTATO, COME MODIFICATO

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale conformemente all'addendum 3 del presente allegato I.

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.7. ATTO PROCEDURALE 2022/.../MC-ENC CHE ADOTTA L'ORGANIGRAMMA DEL SEGRETARIATO

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare il progetto di atto procedurale conformemente all'addendum 3 del presente allegato I.

Alla luce dei commenti delle parti contraenti della Comunità dell'energia, la Commissione può concordare modifiche minori prima o durante la riunione del Consiglio ministeriale senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

1.1.8. DECISIONI A NORMA DELL'ARTICOLO 91, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA CHE STABILISCONO L'ESISTENZA DI UNA VIOLAZIONE DEL MEDESIMO IN TALUNI PROCEDIMENTI

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare i progetti di decisioni a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia, a condizione che il comitato consultivo della Comunità dell'energia esprima tempestivamente un parere a sostegno delle risultanze del segretariato della Comunità dell'energia, che stabiliscono l'esistenza di una violazione nei procedimenti elencati di seguito:

- (a) decisione 2022/xx/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Repubblica di Macedonia del Nord nel procedimento ECS-4/22;
- (b) decisione 2022/xx/Mc-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte del Kosovo* nel procedimento ECS-5/22;
- (c) decisione 2021/02/MC-EnC sull'omessa osservanza del trattato della Comunità dell'energia da parte della Bosnia-Erzegovina nel procedimento ECS-5/17.

1.1.9. Decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea consiste nell'approvare i progetti di decisioni a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia sull'adozione di misure e sulla constatazione di una grave e persistente violazione nei procedimenti elencati di seguito:

- (a) decisione 2022/.../MC-EnC relativa all'adozione di misure in risposta a gravi e persistenti violazioni da parte della Bosnia-Erzegovina ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato della Comunità dell'energia nei procedimenti ECS-8/11S, ECS-2/13S e ECS-6/16S;
- (b) decisione 2021/12/MC-EnC relativa alla constatazione di una violazione grave e persistente da parte della Serbia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato nei procedimenti ECS-10/17S e ECS-13/17S.

ADDENDUM 1 DELL'ALLEGATO I

65 PHLG/Annex 8/06-09-2022

ATTO PROCEDURALE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

che modifica l'atto procedurale 2006/03/MC-EnC sull'adozione di procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione, l'atto procedurale 2009/04/MC-EnC, lo statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, modificato dall'atto procedurale 2009/04/MC-EnC, e l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, modificato dall'atto procedurale 2016/01/MC-EnC

IL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia, in particolare gli articoli 69, 74, 82, 83, 86, 87 e 88,

considerando la necessità di maggiore chiarezza per quanto riguarda una serie di aspetti delle norme di bilancio della Comunità dell'energia, per esempio il trattamento dei finanziamenti esterni per la Comunità dell'energia provenienti da sovvenzioni e contratti, il programma di lavoro annuale, la tabella dell'organico e l'organigramma del segretariato, lo storno di stanziamenti, la funzione contabile e il controllo interno dell'esecuzione del bilancio nel segretariato e le mansioni del comitato del bilancio e dei revisori esterni,

considerando che lo statuto del personale della Comunità dell'energia e le norme relative alle assunzioni dovrebbero essere modificati per quanto riguarda il mandato del direttore e la funzione di vicedirettore,

considerando che il Gruppo permanente ad alto livello, nella riunione del [...] ha approvato il presente atto procedurale,

vista la proposta congiunta del segretariato e della Commissione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:

Articolo 1

Modifiche dell'atto procedurale 2006/03/MC-EnC sull'adozione di procedure della Comunità dell'energia per la definizione e l'esecuzione del bilancio, la revisione contabile e l'ispezione

(1) L'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:

"2. Le parti trasferiscono il 75 % dei loro contributi finanziari alla Comunità dell'energia entro il 31 marzo di ogni anno. Le parti trasferiscono il restante 25 % dei contributi entro il 30 giugno di ogni anno."

(2) L'articolo 14, paragrafo 1, è così modificato:

"Le entrate aventi finalità specifiche sotto forma di sovvenzioni, contratti e donazioni sono destinate unicamente a finanziare tali finalità conformemente al presente regolamento."

(3) L'articolo 15, paragrafo 1, è così modificato:

"Il direttore può accettare entrate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, solo previo accordo del comitato del bilancio, sulla base di informazioni scritte sull'importo e sulla finalità della donazione e sugli oneri finanziari connessi."

(4) All'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente seconda frase:

"Comprenderà altresì informazioni sul numero di posti effettivamente coperti rispetto al numero di posti autorizzato nella tabella dell'organico."

(5) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Le entrate aventi finalità specifiche sotto forma di sovvenzioni, contratti e donazioni sono incluse in uno stato di previsione delle entrate e delle spese in forza dell'articolo 25 del presente regolamento, se se ne conosce l'importo per l'esercizio successivo."

(6) L'articolo 18, paragrafo 1, è così modificato:

"Il direttore può decidere di procedere a storni di stanziamenti del bilancio complessivo diversi da quelli per le risorse umane entro il limite totale del 10 % degli stanziamenti della linea di bilancio dalla quale viene effettuato lo storno, purché tali storni non incidano in modo significativo sulla natura delle azioni e sugli obiettivi del programma di lavoro."

(7) All'articolo 20, paragrafo 5, è aggiunto il seguente testo:

"; la dotazione di bilancio per ciascuna attività; tutte le entrate aventi finalità specifiche e le relative spese per ciascuna attività e modalità di esecuzione."

(8) Al titolo III è aggiunto il seguente capo 9:

"Capo 9

CONTROLLO INTERNO DELL'ESECUZIONE DEL BILANCIO

Articolo 21 bis

- (1) Il bilancio della Comunità dell'energia è eseguito secondo il principio di un controllo interno efficace ed efficiente.
- (2) Ai fini dell'esecuzione del bilancio, il controllo interno è definito come un processo applicabile a tutti i livelli della gestione e destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - (a) efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
 - (b) affidabilità delle relazioni;
 - (c) salvaguardia delle attività e informazione;

- (d) prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
- (e) adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.

(3) Un controllo interno efficace ed efficiente si basa sulle migliori pratiche internazionali e include in particolare gli elementi stabiliti all'articolo 36, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio 1, tenendo conto della struttura e delle dimensioni della Comunità dell'energia, della natura dei compiti che le sono affidati, degli importi in causa e dei rischi finanziari e operativi esistenti.

1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1)."

- (9) All'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. Il comitato del bilancio è consultato tempestivamente prima dell'adozione di tutte le norme interne e gli atti procedurali che incidono sulla gestione finanziaria e di bilancio. Il comitato del bilancio può proporre modifiche delle norme interne e degli atti procedurali che incidono sulla gestione finanziaria e di bilancio."

- (10) L'articolo 23, paragrafo 4, è così modificato:

"Il comitato del bilancio tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Facoltativamente, può riunirsi servendosi delle opzioni disponibili tramite i media online. Si riunisce altresì su iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei membri. Il comitato del bilancio può riunirsi anche su proposta del direttore."

- (11) All'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), è aggiunto il seguente testo:

", per tipo di finanziamento (contributi annuali, entrate aventi finalità specifiche comprese le sovvenzioni, i contratti e le donazioni)."

- (12) All'articolo 25, paragrafo 3, sono aggiunte le due lettere seguenti:

"d) un organigramma;

e) una breve descrizione della missione e delle attività delle diverse unità."

- (13) L'articolo 26 è così modificato:

"Ogni necessaria modifica al bilancio relativa alle spese stimate, compreso il numero dei componenti del segretariato, è oggetto di un bilancio rettificativo, preceduto da un parere del comitato del bilancio e adottato dal Consiglio ministeriale con la stessa procedura usata per adottare il bilancio iniziale."

- (14) All'articolo 29, primo comma, è aggiunta la seguente seconda frase: "La tabella dell'organico contiene le informazioni necessarie di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b)."

- (15) L'articolo 37, paragrafo 1, è così modificato:
- "Tenendo debitamente conto dei rischi associati all'ambiente di gestione e alla natura delle azioni finanziate, e fatte salve le norme per l'assunzione del personale del segretariato che richiedono l'approvazione dell'organigramma da parte del Consiglio ministeriale, l'ordinatore predispone la struttura organizzativa, la gestione, i sistemi di controllo e le procedure interni (di seguito "norme interne di gestione della Comunità dell'energia") adeguati all'esercizio delle sue funzioni, comprese, se del caso, verifiche ex post."
- (16) L'articolo 41, paragrafo 2, è così modificato:
- "Il direttore può decidere di esternalizzare le mansioni di assistenza contabile su richiesta motivata basata su un'analisi costi/benefici. La funzione contabile non può essere esternalizzata."
- (17) All'articolo 43, paragrafo 3, la frase seguente è soppressa:
- "o decidere di esternalizzare la funzione contabile al fornitore di servizi professionali di cui all'articolo 41."
- (18) All'articolo 81, paragrafo 3, è inserita la seguente frase dopo la prima frase:
- "La relazione di revisione contabile descrive il lavoro svolto conformemente al mandato approvato."
- (19) L'articolo 81, paragrafo 5, è così modificato:
- "I revisori esterni presentano al comitato del bilancio una relazione di revisione contabile e i conti certificati, unitamente a una dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti e la legittimità e la regolarità delle relative operazioni, l'adeguato funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e la corretta ripartizione delle spese tra il bilancio ordinario e quello straordinario, affinché possano essere messi a disposizione del Consiglio ministeriale entro otto mesi dalla fine dell'esercizio finanziario cui si riferiscono i conti. Il comitato del bilancio formula al Consiglio ministeriale le osservazioni che ritiene opportune sui documenti presentati dai revisori."
- (20) All'articolo 81 è aggiunto il seguente paragrafo 6:
- "6. Le relazioni di revisioni contabili esterne sulle spese finanziate mediante entrate aventi finalità specifiche sono trasmesse al comitato del bilancio."
- (21) All'articolo 82, è aggiunto, alla fine, il seguente testo:
- ", nonché la relazione annuale del direttore sull'esecuzione del bilancio."
- (22) All'articolo 83 è aggiunta la seguente seconda frase:
- "Il discarico annuale è adottato mediante atto procedurale del Consiglio ministeriale, previo parere del comitato del bilancio."

Articolo 2

Modifiche dello statuto del personale della Comunità dell'energia del 18 dicembre 2007, modificato dall'atto procedurale 2009/04/MC-EnC

- (1) Alla sezione 4.1 ("Nomina del direttore"), la seconda frase è così modificata:
"Il presente atto procedurale è proposto dalla Commissione europea per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta."
- (2) È inserita la seguente sezione 4.1 bis dopo la sezione 4.1: "Vicedirettore
Il direttore può assegnare la funzione di vicedirettore a uno dei capounità in carica del segretariato. Il direttore definisce i limiti della funzione di vicedirettore."
- (3) Alla sezione 4.6 ("Sostituzioni"), è inserita la seguente lettera dopo la lettera b):
"c) Il direttore non può sostituire il capo dell'amministrazione e delle finanze per più di 6 mesi."

Articolo 3

Modifiche dell'atto procedurale 2006/02/MC-EnC sull'adozione delle norme relative alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, modificato dall'atto procedurale 2016/01/MC-EnC

- (1) La sezione II.1 è così modificata:
"II.1 Il direttore del segretariato è nominato mediante atto procedurale del Consiglio ministeriale su proposta della Commissione europea per un mandato della durata fissa di cinque anni rinnovabile una sola volta."
- (2) Alla sezione II.10 è aggiunta la seguente seconda frase:
"Il progetto di atto di nomina è incluso nell'allegato della decisione del Consiglio ministeriale relativa alla nomina del direttore."
- (3) È inserita la seguente sezione II bis dopo la sezione II: "Sezione II bis.
Vicedirettore
Il direttore può assegnare la funzione di vicedirettore a uno dei capounità in carica del segretariato. Il direttore definisce i limiti della funzione di vicedirettore."
- (4) La sezione III.2 è così modificata:
"III.2. Il Consiglio ministeriale adotta l'organigramma del segretariato, e le eventuali modifiche successive, su proposta del direttore del segretariato."

Articolo 4

Entrata in vigore

- (1) Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

- (2) A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente atto procedurale, il primo mandato dell'attuale direttore del segretariato è esteso da tre a cinque anni. L'articolo 3, paragrafo 2, del presente atto procedurale non si applica all'attuale direttore del segretariato.

Fatto a..., il....

Per la presidenza

.....

ADDENDUM 2 DELL'ALLEGATO I

65th PHLG/Annex/8a/06-09-2022

ATTO PROCEDURALE DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

2022/.../MC-EnC che modifica l'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2008/01/MC-EnC del 27 giugno 2008 sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, come modificato

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia (di seguito "il trattato"), in particolare l'articolo 47, lettera c), e gli articoli 82, 83, 86 e 87,

visto l'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2008/01/MC-EnC, del 27 giugno 2008, sul regolamento di procedura per la risoluzione delle controversie a norma del trattato, modificato dall'atto procedurale del Consiglio ministeriale 2015/04/MC-En del 16 ottobre 2015 ("l'atto procedurale sulle procedure per la risoluzione delle controversie"),

considerando che l'articolo 32 dell'atto procedurale sulle procedure di risoluzione delle controversie istituisce un comitato consultivo composto da cinque membri di alto livello che offrono tutte le garanzie di indipendenza, avente il compito di formulare pareri sulle istanze motivate presentate dal segretariato a norma dell'articolo 90 del trattato,

considerando che nel 2020 il Consiglio ministeriale ha sottolineato il prezioso contributo del comitato consultivo allo Stato di diritto e all'applicazione indipendente nella Comunità dell'energia,

considerando che il rimborso e la remunerazione dei membri del comitato a carico del bilancio della Comunità dell'energia dovrebbe basarsi su una disposizione

esplicita contenuta nell'atto procedurale sulle procedure di risoluzione delle controversie,

considerando che i termini per la presentazione di richieste di decisione al Consiglio ministeriale dovrebbero essere armonizzati con quelli stabiliti nel regolamento interno del Consiglio ministeriale e del Gruppo permanente ad alto livello,

considerando che il Gruppo permanente ad alto livello, nella riunione del 20 aprile 2022, ha discusso il presente atto procedurale e ha proposto al Consiglio ministeriale di adottarlo per corrispondenza,

su proposta del segretariato,

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO PROCEDURALE:

Articolo 1

All'articolo 32 dell'atto procedurale sulle procedure di risoluzione delle controversie è aggiunto il seguente paragrafo:

"7) I membri del comitato consultivo sono ammessi a percepire il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro mansioni, e sono retribuiti conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso."

Articolo 2

All'articolo 40, paragrafo 4, i termini "almeno 60 giorni prima della rispettiva riunione" sono sostituiti dai termini "almeno tre mesi prima della rispettiva riunione."

Articolo 3

Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione. Esso è pubblicato sul sito internet della Comunità dell'energia.

Fatto per corrispondenza il... 2022

Per la presidenza

ADDENDUM 3 DELL'ALLEGATO I

65 PHLG/Annex 8b/06-09-2022

ATTO PROCEDURALE 2022/xx/MC-EnC DEL CONSIGLIO MINISTERIALE DELLA COMUNITÀ DELL'ENERGIA

sull'adozione dell'organigramma del segretariato

Il Consiglio ministeriale della Comunità dell'energia,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia ("il trattato"), in particolare gli articoli 67 e 68,

visto l'atto procedurale 2006/02/MC-EnC del 17 novembre 2006 sull'adozione delle norme relative alle assunzioni, alle condizioni di lavoro e all'equilibrio geografico del personale del segretariato della Comunità dell'energia, come modificato, e in particolare la sezione III.2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio ministeriale adotta l'organigramma del segretariato, e le eventuali modifiche successive, su proposta del direttore del segretariato.
- (2) L'attuale organigramma del segretariato risale al 2007 ed è opportuno modificarlo,

vista la proposta del direttore del segretariato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE ATTO PROCEDURALE:


Articolo unico

- (1) È adottato l'organigramma del segretariato allegato al presente atto procedurale.
- (2) Il presente atto procedurale entra in vigore il giorno dell'adozione.

Per il Consiglio ministeriale

Presidenza

Allegato: organigramma del segretariato



ALLEGATO II

Gruppo permanente ad alto livello

Decisione 2022/.../PHLG-EnC che adatta e attua il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine

La posizione da adottare a nome dell'Unione consiste nell'approvare il progetto di decisione conformemente alla decisione della Commissione, del 14 ottobre 2022, che stabilisce una proposta della Commissione al Gruppo permanente ad alto livello della Comunità dell'energia per una decisione di detto Gruppo che adatti e attui il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell'energia per quanto riguarda l'introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell'energia annuali, mensili e mensili a breve termine **[C(2022) 7197 final]**.